



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4/89 R. Gen.

SENTENZA

in data 7 MARZO 1990
depositata in cancelleria
il 06/04/1990

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna
SEZIONE PRIMA

composta dai Signori:

- | | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. dott. Annibale | CHILLEMI | Presidente |
| 2. dott. Carlo | VECCHIO | Consigliere |
| 3. sig. Fabrizio | GAMBONI | |
| 4. sig. Roberto | NICOLINI | |
| 5. Sig. Anna Maria | DI NOCCO | Giudici popolari |
| 6. sig. Giuliano | MALAVASI | |
| 7. sig. Valeriano | DEL BIANCO | |
| 8. sig. Angelo | SALINI | |

Il Cancelliere
[Signature]

Addi
notif. estratto sentenza al
contumace

Il Cancelliere

Addi
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura.

Redatta scheda casellario
il

N. Camp. Pen.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza
odierna dal dott. Carlo VECCHIO

Inteso, l'appellante
il Pubblico Ministero dott. Lucio D'ORAZI
ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

SIGNORELLI PAOLO, nato a Roma il 14/3/1934, ivi residente, via Moena, 33

- LIBERO - CONTUMACE -

IMPUTATO

A) del delitto di omicidio previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 61 n.10 C.P. perchè in concorso con altre persone, cagionava la morte del dott. Vittorio Occorsio, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, contro il quale venivano esplose, da altra persona, raffiche di colpi con una pistola mitragliatrice Ingram M.10.
Con l'aggravante di essere concorso nel reato più di cinque persone e di avere agito con premeditazione e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni;

B) del delitto continuato di detenzione e porto illegale di arma da guerra previsto dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 10, 12 Legge 497/74, perchè in concorso con altre persone, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico in Roma, una pistola mitragliatrice Ingram M.10 arma da guerra.

C) del delitto di rapina aggravata previsto dagli artt. 110, 628 I p., 61 n.2 C.P. perchè in concorso con altre persone mediante minaccia attuata con arma (pistola) alla persona di Bresciani Franco in Roma, nella notte fra il 3 e il 4 luglio 1976, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava della vettura Fiat/124

tg. ROMA/974295 sottraendola al predetto Bresciani.

Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di eseguire il delitto di omicidio.

APPELLANTE

avverso la sentenza della Corte di Assise di Firenze in data 21/3/1985 che dichiarava Signorelli Paolo colpevole dei reati ascrittigli riuniti per continuazione; Letti ed applicati gli artt. 483, 488, 489 C.P.P., 62 bis, 69, 81 C.P., 4 c. I D.L. 15.12.1979 n.625, 3 c. II L.29.5.82 n.304 lo condannava alla pena dell'ergastolo e L.500.000 di multa.

Lo condannava altresì in solido con altri, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di custodia preventiva;

Lo condannava in solido con altri al risarcimento dei danni in favore delle costituite PP.CC. da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione in favore delle stesse PP.CC. delle spese di rappresentanza ed assistenza, che liquidava in Lire 3.502.800 di cui L.3.500.000 per diritti e onorari;

Lo condannava all'interdizione perpetua dai PP.UU. nonchè all'interdizione legale perpetua;

Visto l'art.36 C.P. ordinava che la presente sentenza venisse pubblicata per estratto mediante affissione nei Comuni di Firenze, Roma, Verona, S. Maria Capua Vetere, ed inoltre pubblicata, per una solta volta e per estratto, nei giornali "Il Tempo", "Il Messaggero", "La Nazione".

RICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 12.3.1987 che confermava la pena inflitta al Signorelli dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza in data 21.3.1985.

LA CORTE DI CASSAZIONE

con sentenza in data 9/2/1987 annullava la sentenza impugnata e rinviava per altro esame ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze.

RICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 16.10.1987 che confermava l'impugnata sentenza e condannava il Signorelli al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

LA CORTE DI CASSAZIONE

con sentenza in data 16.1.1989 annullava la sentenza impugnata nei confronti di Signorelli Paolo e rinviava per nuovo giudizio davanti alla Corte di Assise di Appello di Bologna.

IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vittorio Occorsio, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, veniva ucciso in quella città il 10 luglio 1976. I volantini lasciati sul suo cadavere contenevano la rivendicazione dell'omicidio ad opera del "Movimento Politico Ordine Nuovo". L'esecutore materiale del delitto era individuato in Concutelli Pier Luigi. Questi ed il suo correo, Ferro Gianfranco, venivano condannati alle pene, rispettivamente, dell'ergastolo e di ventiquattro anni di reclusione con sentenza della Corte d'Assise di Firenze in data 16 marzo 1978; tale sentenza era confermata in grado di appello (12 dicembre 1978) e diveniva definitiva il 6 marzo 1980, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

Nel corso dell'istruttoria era stato separato il procedimento (n.18/79) a carico di Graziani Clemente e di Massagrande Elio, anch'essi accusati dell'omicidio del magistrato, nonché di introduzione nel territorio dello Stato dell'arma del delitto. Nel frattempo, a seguito delle dichiarazioni rese da taluni pentiti, si apriva altro procedimento (n.4/84) in cui la medesima imputazione di concorso nel delitto de quo era elevata anche nei confronti di Signorelli Paolo, Papa Claudia, Meli Mauro, Pugliese Giuseppe, Delle

Chiaie Stefano, Sparapani Sandro e Saverio, Cozi Giorgio, Rossi Mario, Calore Sergio e Tisei Aldo Stefano (capo a). A Calore, Cozi, Papa, Signorelli, Tisei, Delle Chiaie, Meli e Pugliese erano contestati i delitti di porto e detenzione illegale di arma da guerra (la pistola mitragliatrice usata per commettere l'omicidio) e agli ultimi tre anche quello di introduzione nel territorio dello Stato della medesima arma (capo b); a Calore, Tisei, Signorelli, Sparapani Sandro e Saverio il reato di rapina aggravata della Fiat 124 di proprietà di Bresciani Franco con la quale Concutelli era giunto sul luogo del delitto e ne era poi fuggito (capo c); a Tisei e Sparapani Saverio, infine, il furto aggravato di una Fiat 850 oltre al porto e detenzione di una pistola beretta cal.9 corto utilizzata per commettere la rapina di cui sopra (capi d, e).

Con sentenza 21 marzo 1985 la Corte d'Assise di Firenze affermava la responsabilità di tutti gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti, con la sola eccezione del Rossi che era assolto con la formula dubitativa; li condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore dei familiari del dottor Occorsio costituitisi parte civile.

A giudizio della Corte, la fonte della ideazione del delitto era da individuare nel sodalizio sorto

ad Albano nell'autunno '75 dalla unificazione di O.N. con Avanguardia Nazionale con lo scopo di realizzare la lotta armata in Italia e controbilanciare le azioni delle Brigate Rosse; la decisione di uccidere il giudice Occorsio era stata presa l'8 dicembre 1975 nel corso della riunione di Nizza cui avevano preso parte i capi del movimento unificato: Graziani, Massagrande, Delle Chiaie, Fugliese e Signorelli. Per quanto riguardava più specificamente quest'ultimo, la Corte metteva in luce che egli era uno dei promotori della unificazione di O.N. con A.N., che aveva sempre mantenuto i contatti con gli altri esponenti di spicco del movimento unificato, che aveva partecipato alla riunione di Nizza. Il Signorelli, inoltre, aveva curato, nella sua posizione di capo politico-militare di O.N., la fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio; aveva, invero, fatto rientrare in Italia Concutelli, lo aveva fatto sostare a Genova, presso il Meli, in attesa di trovargli un alloggio, lo aveva accolto al suo arrivo a Roma e lo aveva frequentato nell'appartamento di via Lanza; aveva procurato la Fiat 124 con la quale Concutelli era andato a compiere il delitto, aveva procurato la macchina da scrivere con la quale era stato redatto il volantino di rivendicazione; aveva partecipato alle altre due operazioni del luglio, la rapina degli

stipendi al Ministero del Lavoro e la rapina di armi a villa Pacifici; aveva partecipato alla cena da Nino alla Camilluccia, dove si era parlato apertamente dei tre avvenimenti del luglio, ivi compreso l'omicidio Occorsio; aveva dato al Meli, che gli telefonava la sera del delitto, la conferma che l'esecutore dell'omicidio era il "Gigi" e che anch'esso Signorelli aveva contribuito alla realizzazione del delitto.

La Corte d'Assise condannava il Signorelli -così come Graziani, Delle Chiaie, Massagrande e Pugliese- alla pena dell'ergastolo e gli altri imputati a pene minori; a Cozi, Calore e Tisei concedeva l'attenuante della intervenuta dissociazione.

Proposto appello da parte di tutti gli imputati, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, prima sezione, si pronunciava con sentenza 12 marzo 1986. Quei giudici pervenivano al convincimento che il momento in cui era stata presa la decisione dell'omicidio andava collocato in epoca successiva alla riunione di Nizza e più vicina al 10 luglio; posta questa premessa, assolvevano per insufficienza di prove Graziani, Massagrande e Delle Chiaie; per il resto, e con la sola eccezione dell'assoluzione della Papa con la formula dubitativa, confermavano sostanzialmente la sentenza impugnata.

Avverso questa sentenza ricorrevano per cassazione tutti gli imputati ed il Procuratore Generale.

Con sentenza 9 febbraio 1987 della prima sezione, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati nei punti riguardanti l'affermata responsabilità degli stessi per concorso nell'omicidio e nei reati connessi, con esclusione dei capi concernenti le imputazioni di rapina e di furto nei confronti di Tisei e Calore.

La Suprema Corte enunciava due principi di diritto che rilevava essere stati violati dai giudici di merito e il cui rispetto prescriveva al giudice di rinvio. Il primo era in tema di apprezzamento di dichiarazioni accusatorie rilasciate da coimputati; il secondo atteneva ai criteri da seguire per la individuazione delle attività rilevanti a titolo di responsabilità concorsuale.

Quanto alla posizione del Signorelli e con riferimento ai principi di cui sopra, la Corte di Cassazione rilevava che i giudici di merito non avevano dimostrato la attendibilità di Calore e Tisei (i quali avevano dichiarato di essere stati incaricati da esso Signorelli di procurare la Fiat 124 servita a Concutelli per compiere il delitto e la macchina da scrivere servita per compilare il volantino di rivendicazione) nè avevano additato i riscontri oggettivi delle dichiarazioni dei

suddetti; non avevano individuato con precisione il momento di insorgenza del proposito delittuoso, tanto da rendere ininfluyente quanto affermato da Concutelli all'osteria "dal Negro" circa la necessità di compiere un fatto clamoroso come l'uccisione di un giudice, circostanza, questa, da riguardarsi, comunque, solo come anticipazione di un accordo; a causa della omessa indicazione di un principio di esecuzione del reato da parte del Signorelli, risultava, poi, impossibile apprezzare in termini di concorso varie attività dell'imputato medesimo, quali l'aver procurato un alloggio a Concutelli, l'averlo accolto al suo arrivo a Roma, l'averlo frequentato nell'appartamento di via Lanza.

Al dibattimento celebrato avanti la seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze veniva separato il procedimento nei confronti di Delle Chiaie; non comparivano più le parti civili; veniva interrogato per la prima volta il Meli, restato latitante fino ad allora.

La sentenza 16 ottobre 1987 analizzava, in primo luogo, la riunione di Nizza e giungeva ad affermare che in quella sede non si era deliberato di uccidere il magistrato ma, in termini più generali, di passare all'attuazione della lotta armata; il rientro di Concutelli in Italia doveva ritenersi direttamente collegato a quella deliberata

strategia. Poichè, dunque, la delibera omicidiaria andava situata in un tempo successivo a quell'evento (e assai prossimo al delitto), dovevano essere assolti per non aver commesso il fatto non solo Graziani e Massagrande (cui era addebitata la sola partecipazione all'incontro di Nizza), ma anche Meli (che aveva prestato la sua opera per fare rimpatriare Concutelli) e Pugliese (che si era adoperato per procurare l'alloggio in Roma) perchè le attività di costoro non potevano essere apprezzate in termini di concorso nel delitto.

Venivano assolti con la formula piena anche Cozi e i due fratelli Sparapani e con quella dubitativa la Papa; nonchè Calore e Tisei dai delitti di omicidio e porto e detenzione di arma da guerra.

A giudizio della Corte di Firenze, la cena "dal Negro" non era stata una semplice riunione preparatoria, bensì l'incontro confermativo del progetto di uccisione del magistrato, già deliberato ed in fase di concreta attuazione, così come era dimostrato dalla telefonata allarmata fatta subito dopo da Cozi a Pugliese.

Riguardo alla posizione del Signorelli, la Corte di merito premetteva un'ampia disamina delle dichiarazioni di Calore e Tisei giungendo alla conclusione della inaffidabilità e, quindi, della inutilizzabilità delle medesime. La Corte

sottolineava, poi, la circostanza che l'imputato ricopriva un ruolo di assoluta preminenza nel movimento O.N.; che in tale sua veste aveva organizzato il ritorno in Italia di Concutelli, aveva accolto il latitante al suo arrivo a Roma, ne aveva appreso le intenzioni bellicose, era sempre stato in perfetta sintonia con lui ed aveva continuato a frequentarlo sia prima che dopo il delitto. Concutelli, d'altra parte, si era avvalso dei mezzi e degli uomini che appartenevano all'organizzazione eversiva che dipendeva dal Signorelli.

Osservava la Corte che l'aver aderito al progetto e l'aver garantito l'appoggio dell'organizzazione già costituivano un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ma affermava che, oltre a questo, erano emerse prove che l'omicidio era stato il frutto della comune volontà del Signorelli e di Concutelli. Così, il fatto che la sera del delitto, non appena appresa la notizia dalla televisione, il Meli avesse pensato di chiamare proprio il Signorelli per avere i particolari dell'accaduto; il fatto che il Pau fosse stato accompagnato dall'imputato sotto la casa del magistrato e fosse stato edotto di quanto si andava preparando; il fatto che, dopo i discorsi di Concutelli alla cena "dal Negro", Cozi avesse deciso di rivolgersi a Pugliese per ottenere che fosse messo un freno a

quei propositi, in tal modo palesando che il Signorelli era allineato con Concutelli; il fatto che Bianchi Paolo avesse riferito che il Signorelli rivendicava a suo merito l'organizzazione dell'omicidio. La Corte d'Assise d'Appello concludeva l'esposizione delle ragioni che militavano per l'affermazione di responsabilità del Signorelli osservando che l'elemento di maggiore spicco dell'organizzazione non poteva essere restato estraneo ad una azione di tanto rilievo e significato per il movimento stesso; metteva, poi, in evidenza che le accuse al Signorelli provenivano da fonti numerose e diverse ed erano maturate in tempi e luoghi diversi.

Esclusa, infine, la concessione delle attenuanti generiche, la Corte confermava integralmente la sentenza di primo grado relativamente a questo imputato.

Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione il Signorelli e la Papa, nonché il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze nei confronti di Tisei, Calore, Cozi, Meli, Pugliese, Sparapani Sandro e Sparapani Saverio.

Con sentenza 16 gennaio 1989 della prima sezione, la Corte di Cassazione 1) annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Tisei, dichiarando estinti per morte del reo i reati al medesimo ascritti; 2) dichiarava

inammissibili il ricorso della Papa e quello del P.G. nei confronti del Cozi del Meli e del Pugliese; 3) rigettava il ricorso del P.G. nei confronti del Calore e dei due fratelli Sparapani; 4) annullava la sentenza impugnata nei confronti del Signorelli e rinviava per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.

Con riferimento a quest'ultimo punto, premesso che il giudice di rinvio si era pienamente uniformato al principio dettato in tema di valutazione dell'attendibilità delle chiamate in correità allorchè aveva esaminato le accuse mosse da Tisei e Calore, giungendo alla conclusione della assoluta inutilizzabilità delle stesse, la Suprema Corte rilevava che non altrettanto aveva fatto quel giudice nell'esaminare le accuse di Pau, Cozi, Bianchi e Robbio, senza avvedersi che le accuse di Tisei e Calore erano "le uniche che avrebbero potuto valere ad esteriorizzare il contributo concorsuale... del Signorelli nella preparazione del delitto", mentre le accuse degli altri "tra l'altro neppure valevano a dimostrare quale attività esteriore fosse stata posta in essere dal Signorelli".

Nella sentenza impugnata era rilevabile l'errore di fondo di avere valorizzato il ruolo del Signorelli in O.N. e di avere ritenuto che, per essere stato un elemento di spicco in detto movimento, egli non

potesse essere rimasto estraneo alle relative operazioni. Tale valutazione, infatti, era in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale la sola appartenenza ad una associazione è di per sé inidonea a far ritenere responsabile il singolo associato come compartecipe del commesso reato.

A carico del Signorelli si sarebbero dovuti ricercare altri e più concreti elementi di reità concorsuale, indagando su altre risultanze processuali. Prospettatisi questa esigenza, i giudici di merito avevano utilizzato le dichiarazioni rese da Fau, Cozi, Bianchi e Robbio, ma avevano compiuto la valutazione delle predette dichiarazioni di accusa senza il rispetto dei criteri enunciati nella sentenza di annullamento.

E così, quanto al Fau (il quale era stato erroneamente considerato un testimone invece che un coimputato), non ne era stata dimostrata né la attendibilità intrinseca, né quella estrinseca, non essendo stato indicato nessun elemento di supporto della circostanza riferita dal giovane secondo cui egli sarebbe stato accompagnato dal Signorelli presso la casa del dottor Occorsio; non era stata data nessuna spiegazione della contraddizione per cui nei primi interrogatori il Fau aveva detto di essere venuto a conoscenza del luogo in cui abitava il magistrato solo il giorno del delitto. Non si

era considerato, poi, che l'episodio riferito era collocabile alla metà di maggio e, dunque, prima che fosse stata presa la decisione di compiere l'omicidio, decisione che lo stesso giudice di rinvio aveva situato alla fine del successivo mese di giugno; con la conseguenza che, in ogni caso, quell'episodio, in quanto antecedente all'epoca di insorgenza della delibera omicidiaria, si sarebbe dovuto considerare irrilevante in termini di criminosità concorsuale.

Quanto al Cozi e, in particolare, al convincimento (di un allineamento del Signorelli sulla posizione di Concutelli) che era stato tratto dall'episodio riferito come avvenuto alla cena "dal Negro", doveva notarsi che si trattava di una mera supposizione del giudice di rinvio, supposizione che non era ancorata ad alcun elemento concreto e che era contraddetta dalle precisazioni fatte dal Cozi all'udienza dibattimentale dell'8.2.85, secondo cui in quella cena il Signorelli sarebbe stato favorevole a fare una colletta per Graziani (secondo la proposta di Cozi) piuttosto che ad ammazzare un giudice (secondo la proposta di Concutelli).

Quanto al Bianchi, non era stato compiuto nessun vaglio dell'attendibilità intrinseca di questo personaggio, nè era stato indicato alcun elemento oggettivo di riscontro delle sue dichiarazioni.

Quanto alla teste Robbio, andava sottolineato che quella relativa al contenuto della telefonata fatta dal Meli la sera del 10 luglio era una testimonianza resa de relato; come tale, doveva essere sottoposta ad un approfondito vaglio critico della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, tanto più che il Meli aveva smentito la telefonata stessa. Era, inoltre, rilevabile una duplice omissione in cui era incorsa la Corte di merito: 1) non era stato colto che la Robbio non aveva indicato il benchè minimo elemento di esteriorizzazione dell'asserito coinvolgimento del Signorelli; ond'è che, seppure questi, nel parlare con il Meli, potesse avere condiviso a posteriori l'omicidio, ciò non valeva a comprovare una sua partecipazione; 2) l'aver ritenuto attendibile la Robbio a proposito di questa telefonata era in contrasto con la riscontrata inattendibilità della teste in relazione a quanto riferitole dal marito circa la riunione di Nizza; i giudici di merito, tuttavia, non avevano dato conto di questa contraddizione.

Nel pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata nel punto concernente l'affermata responsabilità del Signorelli, la Suprema Corte statuiva che il giudice di merito, "ferma restando la riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Tisei e del Calore", procedesse

"ad una nuova valutazione delle risultanze processuali con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni del Cozi, del Pau, del Bianchi e della Robbio : valutazione da effettuarsi alla luce dei principi esposti con la precedente sentenza di annullamento".

Avanti a questa Corte d'Assise d'Appello il Signorelli è restato contumace; le parti civili non si sono presentate.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

1-

A- Occorre, in primo luogo, individuare quali fatti si possano considerare certi in quanto provati.

A tal fine, questo Collegio dovrà ripercorrere l'intero complesso delle risultanze processuali e si atterrà ai principi tutti enunciati dalla Corte di Cassazione con le sentenze di annullamento con rinvio 9.2.87 e 16.1.89, in primis a quelli in tema di apprezzamento di dichiarazioni accusatorie rilasciate da coimputati e di testimonianze de relato.

B- Alla luce dei suddetti principi ed in ossequio all'esplicito enunciato della sentenza 16.1.89, non potranno più utilizzarsi le dichiarazioni del Calore e del Tisei; ma, alla medesima stregua, questo Collegio ritiene che non potranno utilizzarsi nemmeno le dichiarazioni del Bianchi.

All'epoca dei fatti per cui è processo il Bianchi, era detenuto a Regina Coeli. La sua conoscenza degli eventi che accompagnarono l'omicidio del giudice Occorsio, pertanto, non fu mai diretta ma sempre frutto delle informazioni asseritamente ricevute da altre persone. Più specificamente, per

ciò che riguarda le notizie che egli avrebbe apprese nell'imminenza del 10 luglio, il Bianchi è stato documentalmente smentito perchè dai registri del carcere è inoppugnabilmente emerso che i colloqui col Tisei ed il Calore furono tutti posteriori a quella data, e non già antecedenti. La successiva, diversa affermazione del Bianchi di avere ricevuto, attraverso un messaggio cifrato contenuto in una lettera, la notizia dell'imminente esecuzione del delitto è restata senza riscontri, perchè fra la molta corrispondenza sequestrata in quell'epoca a carico di tale detenuto (vol.8) non è stato trovato nulla del genere. Quanto alle confidenze che il Bianchi afferma di avere ricevuto, dopo la sua scarcerazione, da vari imputati di questo processo e, fra essi, anche dal Signorelli, va sottolineato che lo stesso Bianchi non ha mai indicato fatti precisi di partecipazione riferitigli, ma solo la sua personale interpretazione di quelle confidenze nel senso di una partecipazione di esso Signorelli.

Ora, se a tutto ciò si aggiunge che in questo stesso processo sono state riconosciute infondate le accuse mosse dal Bianchi nei confronti di altri imputati (Cozi, Pugliese, Papa, Calore e i due fratelli Sparapani) non resta che concludere che nessuna affidabilità può essere attribuita alle

dichiarazioni di costui, dichiarazioni che non hanno mai trovato l'avallo di un riscontro esterno. Nella indagine che si accinge a compiere, pertanto, il Collegio non potrà avvalersi, in alcun modo e neppure parzialmente, dell'apporto delle dichiarazioni di Tisei, Calore e Bianchi.

2-

A- Affrontando gli eventi secondo l'ordine cronologico, è necessario soffermarsi, per prima cosa, sull'operato del Signorelli in occasione del rientro di Concutelli in Italia nella primavera del 1976.

Qualche giorno prima di Pasqua Concutelli fu prelevato al porto di Nizza, all'arrivo del traghetto dalla Corsica, da Falsetti Emilio e Murolo Giuseppe, giovanissimi ordinovisti genovesi che facevano capo a Meli Mauro; attraverso un valico non controllato, conosciuto come il "buco di Ventimiglia", i due ragazzi fecero passare Concutelli in Italia e quindi lo condussero a Genova presso l'abitazione del Meli; da qui Concutelli avrebbe dovuto proseguire subito per Roma ma, dopo avere fatto una telefonata a Signorelli, dovette risolversi a rimandare la sua

partenza da Genova, dove finì per trattenersi, ospite in casa del Meli, ancora per una settimana. La mattina di Pasqua in Roma, al bar del tennis del Foro italico si incontrarono Pugliese Giuseppe e Cozi Giorgio allo scopo di individuare un possibile alloggio in Roma per Concutelli; all'esito dei conciliaboli di cui sopra e delle ricerche che ne seguirono, l'asilo fu trovato nella casa della moglie di Sgavicchia Marcello, in via Lanza. Giunto a Roma in treno qualche giorno dopo la Pasqua, Concutelli si presentò a casa di Signorelli.

Gli eventi descritti sono certi perchè provati da un coro concorde di testimonianze e di dichiarazioni di coimputati: da un lato, Robbio Mirella ed i coniugi Mazzoni; dall'altro, Falsetti, Murolo, Cozi, Pugliese, Sgavicchia, Aleandri. Lo stesso Meli ammette senza riserve (memoriale prodotto nel secondo giudizio di appello e confermato a quel dibattimento) l'arrivo a casa sua in piena notte di Concutelli accompagnato da Murolo, la telefonata al Signorelli, il soggiorno di Concutelli nella sua casa per tutto il periodo pasquale e la partenza, in treno, dell'ospite per Roma il giovedì successivo alla festività. Il Signorelli (memoriale consegnato il 24.1.83 e interrogatorio al G.I. 3.2.83 -vol.2, fasc.5, ff.345 e segg.) ammette tanto la telefonata di

Concutelli da Genova quanto la visita di costui all'atto dell'arrivo a Roma.

Al fine di eseguire una completa ed utile analisi di questi fatti occorre evidenziare due circostanze.

La prima attiene ai rapporti che all'epoca intercorrevano fra Signorelli e Meli. Tali rapporti erano, invero, particolarmente saldi perchè interessavano tanto la sfera politica quanto quella privata. Nell'ambito politico i legami risalivano, quanto meno, al 1974, epoca in cui il Meli fondò "a Genova un Centro Studi Europa su incarico di Signorelli", secondo quanto ha dichiarato Domenico Meli, padre di esso Mauro. Gli abituali "frequenti contatti" erano da ricondurre alla "comune appartenenza ad Ordine Nuovo" e fra le iniziative che venivano condotte congiuntamente dai due "vi era quella di attuare una tecnica di reclutamento a vantaggio di O.N. negli ambienti più giovani del MSI" (Robbio) e, in genere, di "riorganizzazione" del medesimo movimento (Falsetti). I contatti, oltre che col telefono, erano tenuti grazie ai ripetuti viaggi di Meli a Roma (Robbio). Nell'ambito dei rapporti privati balza agli occhi la frequentazione che intrattenevano le due famiglie, così come è dimostrato dalle visite del Meli con la moglie a casa del Signorelli e viceversa, dal soggiorno del figlio di Signorelli

in casa Meli per circa tre settimane (D. Meli), nonché dal periodo di alcuni giorni, alla fine dell'anno 1975, trascorso dai coniugi Meli presso il Signorelli in Roma (circostanza ammessa dallo stesso imputato oltre che affermata dalla Robbio). Nell'ambito di questi stretti legami è, poi, da rilevare che il Signorelli mostrava di riporre la massima fiducia nel Meli, come è dimostrato dal fatto che proprio dal Meli si fece accompagnare a Nizza per la riunione del dicembre 1975.

L'altra circostanza che merita di essere evidenziata attiene alla ricerca dell'alloggio per Concutelli in Roma. Il fatto che due o tre giorni prima di Pasqua il Signorelli avesse detto all'ospite che era necessario procrastinare l'arrivo a Roma ed il fatto che la mattina di Pasqua il Cozi ed il Pugliese fossero alla ricerca di un alloggio per il medesimo individuo rivelano, per la loro contiguità temporale e per la identità della persona considerata nei due casi, che i fatti medesimi erano legati da un preciso nesso. Nesso che trova un suggello nelle parole del Meli (loc.cit.pag.6) secondo cui "il Signorelli trovò difficoltà ad ospitare Concutelli durante le vacanze pasquali e gli propose di poterlo vedere, così come mi disse Concutelli, immediatamente dopo Pasqua".

E', dunque, provato che Concutelli rientrò in Italia grazie all'opera dell'uomo fidato, per la Liguria, di Signorelli; che Signorelli si attivò per trovargli un alloggio in Roma (Concutelli era all'epoca latitante); che, una volta giunto in Italia, Concutelli prese contatto con Signorelli e si recò da lui non appena arrivato a Roma.

Se ne deve concludere che nel periodo di Pasqua del 1976

il Signorelli diresse il rientro di Concutelli in Italia e ne curò l'asilo clandestino a Roma.

B- Durante il tempo in cui soggiornò in via Lanza, vale a dire fino a pochi giorni prima dell'omicidio, Concutelli incontrò ripetutamente il Signorelli. La circostanza è sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato, che afferma di avere tenuto i contatti con l'omicida attraverso intermediari di cui non ha voluto fare il nome; essa è, poi, espressamente riferita dal Cozi ed è testimoniata dai coinquilini della casa.

C- Poco più di due settimane dopo l'omicidio del giudice Occorsio, esattamente il 27 luglio, Concutelli perpetrò la rapina al Ministero del Lavoro impossessandosi di circa 460 milioni di lire. (Per questi fatti è attualmente in corso, avanti alla Corte d'Assise di Roma, la celebrazione

del processo di primo grado che vede Concutelli - reo confesso- e Signorelli fra gli imputati).

Quella stessa sera, presso il ristorante romano "Nino alla Camilluccia", si tenne una riunione conviviale alla quale parteciparono diversi commensali, fra i quali il Concutelli ed il Signorelli. Quest'ultimo, pur ammettendo che alla cena parteciparono varie altre persone, non ha voluto farne i nomi, ma ha riconosciuto che si parlò di una rapina fatta nella mattinata (memoriale e interr. 3.2.83). Altri coimputati hanno indicato i partecipanti alla riunione e hanno riferito i discorsi da costoro fatti nell'occasione, ma ciò che qui si vuole cogliere è soltanto che ancora a quella data Concutelli e Signorelli si frequentavano.

D- La constatazione che deve essere fatta, sulla base degli avvenimenti come sopra enucleati, è che il Signorelli, dopo avere diretto il rientro in Italia di Concutelli, continuò a frequentare costui sia prima che dopo l'omicidio per cui è processo.

-3-

Posto di fronte alla oggettività dei fatti, l'imputato ha sostenuto che, tuttavia, a) egli era

contrario ad "iniziative di tipo militare" e che, comunque, non era disponibile a seguire Concutelli "sul piano inclinato della lotta armata"; che b) proprio per queste ragioni "fu subito lo scontro"; che c) conseguentemente, "Concutelli si organizzò autonomamente", tanto che esso Signorelli venne a sapere dell'omicidio Occorsio a cose fatte; che d) al termine della cena da "Nino alla Camilluccia" ebbe un alterco con Concutelli e si giunse "con questi ad una rottura definitiva" (memoriale).

Le asserzioni dell'imputato devono essere ritenute prive di fondamento perchè totalmente smentite dai fatti ovvero mancanti di qualsivoglia riscontro.

A- Il Signorelli conosceva benissimo Concutelli, avendolo incontrato per la prima volta "nel 1970" ed avendo stabilito "con lui un rapporto di amicizia" (memoriale, pagg. 7 e 8). Nello stesso tempo, le imprese delittuose attribuite a costui fino ad allora (per tutte: il sequestro Mariano ed il tentato omicidio Leighton) erano state tali da dimostrare inequivocabilmente la sua spiccata propensione per la violenza e, segnatamente, per la violenza alla persona, la sua risolutezza e la sua spietatezza. Nello specifico campo della politica, poi, Concutelli aveva palesato, con le parole ma soprattutto con i fatti, la sua